



ALLEGATO A alla Dgr n. 1120 del 05 luglio 2013

Schema di Protocollo di adesione per la sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni

tra

L'Agenzia per l'Italia digitale, ente pubblico non economico - istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 - codice fiscale 97735020584, con sede in Roma, Viale Marx, 43, in persona del Direttore generale, ing. Agostino Ragosa, legale rappresentante (di seguito, l' "Agenzia")

e

Regione del Veneto, con sede in Venezia, presso Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, nella persona del _____, (di seguito, "Amministrazione" ovvero "Intermediario tecnologico"),
di seguito denominate congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

Premesso che il presente Protocollo opera nel rispetto:

- del decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», (di seguito, il "Codice");
- del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», nel seguito denominato "Codice"
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE", nelle more dell'emanazione del decreto di cui all' articolo 37, comma 6, del decreto stesso;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell' articolo 79 del Codice;
- della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli schemi di convenzione con i prestatori di servizi di pagamento e dei protocolli di sperimentazione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al nodo dei pagamenti – SPC;

Considerato che:

- a) il predetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 2, conferisce all'Agenzia le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA come specificate all' articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

- b) le suddette funzioni sono riconducibili, tra l'altro, all'emanazione di regole, standard e guide tecniche, alla vigilanza e controllo sul rispetto di norme, nonché all'elaborazione di regole tecniche, standard e guide tecniche;
- c) il predetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 1, assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l'Agenda digitale europea;
- d) l'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che *“I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1 giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*;
- e) l'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, *“Si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore di servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71”*;
- f) l'articolo 5, comma 4, del Codice dispone che *“L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo”*;
- g) l'articolo 81, comma 2-bis del Codice dispone che *“Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*;
- h) l'articolo 6, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato”*;
- i) è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti di:
 - i. avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate;
 - ii. fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;

- j) sulla base dei compiti definiti dalla norme di cui alle precedenti lettera g) e lettera h), anche ai fini di generare economie di scale per le Pubbliche Amministrazioni e facilitare gli adempimenti della normativa, proseguono le attività per la sperimentazione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati;

Considerato altresì che:

Regione del Veneto vuole offrire alle Amministrazioni locali ad essa facenti capo o comunque collegate, nonché ad altri enti pubblici, servizi di tipo tecnologico regolati da appositi accordi e/o convenzioni, che identificano Regione del Veneto come Intermediario nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti;

le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti;

Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Protocollo si intende per:

- a) Amministrazioni Pubbliche: le Amministrazioni definite all'articolo 2, comma 2 del Codice;
- b) Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC: i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Prestatore convenzionato, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento della piattaforma tecnologica di interconnessione ed interoperabilità di cui all'articolo 4, così come descritti nell'Allegato Tecnico”;
- c) Allegato Tecnico: documenti che stabiliscono i requisiti, i vincoli, le specifiche, le informazioni, le modalità ed i processi necessari all'attuazione del presente accordo, come specificato nell'Allegato A – “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione e nell'Allegato B – “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”;
- d) Convenzione di Sperimentazione: il documento di cui all'Allegato C compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi richiamati, con il quale sono regolamentate le procedure per la partecipazione dei Prestatori di servizi di pagamento all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) Protocollo: il presente atto che regola, nei confronti degli intermediari tecnologici, le procedure legate all'erogazione dei servizi di pagamento in modalità informatica a favore delle Amministrazioni Pubbliche;
- f) Amministrazione/i aderente/i: le Amministrazioni Pubbliche locali, nonché gli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Intermediario tecnologico che sottoscrive il presente Protocollo, al fine di partecipare alla sperimentazione per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei pagamenti SPC e nel rispetto del presente Protocollo;
- g) Prestatore Convenzionato: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114-sexies del TUB, veicolando i relativi flussi attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC in quanto convenzionato in seguito alla sottoscrizione di apposita Convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- h) Intermediario tecnologico: l'Amministrazione che sottoscrive il presente Protocollo, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e offre alle Amministrazioni Aderenti un servizio tecnologico per il

collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici definiti dall'Allegato Tecnico;

- i) PEC: posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- j) Referente dei servizi: la persona nominata dalla Regione quale referente e responsabile del Protocollo nei confronti dell'Agenzia;
- k) Referente Agenzia: la persona nominata dall'Agenzia quale Referente del Protocollo nei confronti dell'Intermediario tecnologico e delle amministrazioni aderenti;
- l) Utente privato: cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore convenzionato per effettuare un pagamento a favore di una Amministrazione aderente.

Articolo 2 - Premesse, Considerato e Allegati

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo quadro, così come formano parte integrante e sostanziale della stessa, i seguenti documenti:
 - "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" (Allegato A);
 - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" (Allegato B);
 - "Protocollo per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni" (Allegato C).
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole della Protocollo quadro disponga diversamente.
3. L'Intermediario tecnologico, rispetto al contenuto dei suddetti documenti e quando svolge le attività inerenti al ruolo di Intermediario tecnologico, rimane estranea a tutto quanto concerne l'erogazione del servizio di pagamento, di cui si farà carico il Prestatore di servizi di pagamento di volta in volta selezionato dall'utente privato tra quelli convenzionati ai fini della richiesta dell'ordine di pagamento per l'esecuzione della relativa operazione di pagamento in favore dell'Amministrazione beneficiaria del pagamento stesso.

Articolo 3 - Oggetto del Protocollo

1. Oggetto del presente Protocollo è la partecipazione dell'Intermediario tecnologico - in qualità di Amministrazione beneficiaria dei pagamenti telematici, nonché nella sua ulteriore qualità di Intermediario tecnologico - alle attività connesse alla sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al successivo articolo 4, per consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute all'Intermediario tecnologico e/o alle Amministrazioni Aderenti, attraverso i servizi di pagamento erogati dai Prestatori Convenzionati.
2. Le attività connesse alla sperimentazione di cui si fa carico l'Intermediario tecnologico sono quelle inerenti alla sua qualità di beneficiario dei pagamenti e alla funzione di Intermediario Tecnologico. Resta esclusa ogni responsabilità dell'Intermediario tecnologico, nella sua funzione operatore per l'intermediazione tecnologica, in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati.
3. Le procedure di pagamento cui al comma 1 saranno rese disponibili, a livello sperimentale, agli utenti del servizio per tutta la durata prevista dal presente Protocollo.

Articolo 4 - Infrastruttura di interconnessione e interoperabilità – Nodo dei Pagamenti-SPC

1. Ai fini del presente Protocollo s'intende per Nodo dei Pagamenti –SPC la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità, tra le Amministrazioni Pubbliche e i Prestatori Convenzionati, messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dall'articolo 81, comma 2-bis del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Codice.
2. L'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 sarà messa a disposizione, a livello sperimentale, nei confronti di tutti i prestatori di servizi di pagamento che abbiano sottoscritto con l'Agenzia la Convenzione di cui all'Allegato C.

Articolo 5 - Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano ad operare per gestire al meglio le attività previste dall'
2. **Articolo 3:** in particolare l'Agenzia metterà a disposizione l'infrastruttura tecnologica di cui all'articolo 4, alla quale l'Intermediario tecnologico e le Amministrazioni Aderenti, per il tramite dello stesso Intermediario tecnologico in qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, si conetteranno rispettando le regole di cui all'Allegato Tecnico.
3. Le Parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi e i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le regole di cui all'Allegato Tecnico.
4. Con la sottoscrizione del presente Protocollo l'Intermediario tecnologico si impegna, sin da ora, a promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e sensibilizzazione, l'adesione alla sperimentazione in oggetto da parte delle Amministrazioni locali ad essa facenti capo o comunque collegate, nonché degli altri enti pubblici che possano assegnare all'Intermediario tecnologico il ruolo di operatore per l'intermediazione nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti.
5. L'intermediario tecnologico, in qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, con riferimento a quanto specificato nell'articolo 3, si impegna a realizzare e mantenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra l'Intermediario tecnologico e le Amministrazioni Aderenti attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo scambio dei flussi tra la l'Intermediario tecnologico ed i Prestatori Convenzionati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui all'Allegato Tecnico.
6. Le Parti si impegnano ad avviare la sperimentazione entro e non oltre 90 (novanta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
7. Gli oneri per l'attivazione di detta sperimentazione sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
8. L'Intermediario tecnologico mette a disposizione l'infrastruttura tecnologia di connessione tra l'Agenzia e le Amministrazioni Aderenti senza oneri a carico dell'Agenzia e *previa verifica in capo alle Amministrazioni Aderenti del possesso di tutti i requisiti richiesti nell'Allegato B – “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”*.
9. *L'Intermediario tecnologico si obbliga ad inviare all'Agenzia, ogni atto e/o lettera sottoscritta tra l'Intermediario tecnologico e le Amministrazioni Aderenti, al fine di consentire all'Agenzia di avere piena contezza del numero delle Amministrazioni Pubbliche locali, nonché degli Enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Intermediario tecnologico per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei pagamenti SPC.*
10. *Al riguardo, l'Intermediario tecnologico si obbliga ad inserire nell'atto e/o nella lettera sottoscritto con l'Amministrazione Aderente per l'intermediazione tecnologica operata ai fini dell'adesione al sistema dei pagamenti telematici attraverso il Nodo-SPC, le seguenti informazioni, e segnatamente: - anagrafica, sede, codice fiscale e/o partita IVA, nominativo del rappresentante legale p.t. dell'Amministrazione Aderente; - coordinate bancarie dei conti correnti da accreditare dell'Amministrazione Aderente, incluso l'IBAN di riferimento; - nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare del soggetto indicato dall'Amministrazione Aderente come Referente dei pagamenti, nonché numero di telefono, di fax e indirizzo postale dell'Ufficio di appartenenza del Referente dei pagamenti.*

11. Per le attività svolte nell'ambito del presente Protocollo nulla è dovuto ai Prestatori Convenzionati dall'Agenzia, che se del caso saranno remunerati sulla base di accordi con l'utente privato.

Articolo 6 - Durata della sperimentazione, disdetta e recesso

1. La sperimentazione oggetto del presente Protocollo avrà termine il 31 dicembre 2013, con possibilità di salvo proroga di ulteriori 12 mesi, previo accordo tra le parti e fermo restando quanto stabilito al comma che segue.
2. Laddove, entro il 31 dicembre 2013 o, se del caso, entro il periodo di efficacia della proroga concordata tra le parti, dovessero essere pubblicate sulla GURI le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le disposizioni contenute nelle stesse Linee Guida risulteranno ex articolo 1339 c.c. di diritto inserite nel presente Protocollo, anche in sostituzione delle clausole difformi in esso apposte dalle Parti, senza alcun ulteriore consenso.
3. L'integrazione del Protocollo ex articolo 1339 c.c. e come altresì concordata tra le parti, comporterà l'adesione dell'Amministrazione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti – SPC di cui al precedente articolo 4, *fermo restando comunque in capo all'Intermediario tecnologico, l'obbligo di inviare all'Agenzia, ogni atto e/o lettera sottoscritta tra l'Intermediario tecnologico e le Amministrazioni Aderenti, al fine di consentire all'Agenzia di avere piena contezza del numero delle Amministrazioni Pubbliche locali, nonché degli Enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all'Intermediario tecnologico per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei pagamenti SPC.*
4. Durante la vigenza del presente Protocollo e fino alla data di pubblicazione delle Linee Guida in GURI, ossia all'interno della sola fase di sperimentazione, le Parti si riservano la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 180 (centottanta) giorni di calendario, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
5. L'Agenzia, in relazione alle attività inerenti alla realizzazione del Nodo dei Pagamenti-SPC, si riserva di indicare, nel corso della durata del presente Protocollo, eventuali modifiche alle attività di sperimentazione.

Articolo 7 - Trasparenza

1. L'articolo 8 della Convenzione di cui all'Allegato C prevede che il Prestatore Convenzionato renda noto all'utente privato il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione, prima dell'effettuazione dell'operazione stessa.
2. L'Intermediario tecnologico e/o l'Amministrazione Aderente, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, deve rendere noto all'utente privato il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare tale operazione sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia.

Articolo 8 - Implementazioni tecnologiche e procedurali

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere l'impianto tecnologico, di cui all'Allegato Tecnico, conformi alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente Agenzia ed il Referente dei servizi dell'Intermediario tecnologico.
2. L'Intermediario tecnologico, in qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, e l'Agenzia adeguano le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le tempistiche concordate al comma che precede.

Articolo 9 - Comunicazioni tra le Parti

1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona (Referente Agenzia, Referente dei servizi per l'Intermediario tecnologico) quale referente e responsabile del Protocollo nei confronti della controparte, alla quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dal Protocollo e dai suoi allegati.
2. Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:
Agenzia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it
Intermediario tecnologico: _____

Articolo 10 - Trattamento dei dati, Consenso al trattamento

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto di detto decreto in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dello stesso.
2. Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l'una in favore dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Protocollo sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
3. Per quanto non previsto dal presente Protocollo si rinvia alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 11 - Legge Applicabile e foro competente

1. Le norme applicabili al presente Protocollo sono quelle previste nell'ordinamento italiano.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 12 - Disposizioni generali

1. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del presente Protocollo dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo, che rappresenta la loro sostanziale volontà, è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole del presente Protocollo sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile.

Articolo 13 - Clausola fiscale

1. Il presente Protocollo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Venezia-Roma, lì gg mm aaaa

per l'Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale

per la Regione del Veneto
Il Dirigente Regionale della Direzione Sistemi
Informativi
